



adottata dal Direttore Generale in data 14 DIC. 2011

OGGETTO: stipula convenzione con l'Associazione "Amici del Canile Carbonia" nel quadro delle attività di cui alla Legge Regionale n° 21/1994- Approvazione schema convenzione.

Su proposta del Responsabile degli affari generali e legali il quale

PREMESSO che la Asl riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione e solidarietà ed intende avvalersi della collaborazione volontaria, libera e gratuita dell'Associazione nell'attuazione del servizio di tutela degli animali da affezione, in conformità alle finalità di cui alle leggi sul volontariato: Legge quadro n° 266/1991, Legge Regionale n° 39/1993.

ATTESO che l'Associazione "Amici del Canile" di Carbonia, ha chiesto di collaborare con la ASL, ferme restando le competenze di quest'ultima come da L.R. 21/94 e successive integrazioni e modifiche, attraverso le prestazioni volontarie dei propri aderenti rivolte al rispetto e alla promozione dei compiti assegnati con la richiamata L.R. 21/94, e delle altre norme relative alla tutela e protezione degli animali, con riguardo agli animali da affezione.

CONSIDERATO che L'Associazione è regolarmente iscritta al n° 2196, con decorrenza 26/10/2011, nel registro generale del volontariato di cui all'articolo 5 della L.R. n° 39 del 13/09/1993, settore ambiente , sezione tutela degli animali da affezione.

PRECISATO che l'Associazione collabora con la ASL tramite i propri soci , secondo le direttive del Servizio Veterinario Area "C" della ASL 7 di Carbonia, a titolo volontario e gratuito , con funzioni integrative , di supporto e non sostitutive delle prestazioni di competenza di quest'ultimo, per lo svolgimento dei compiti di vigilanza sull'applicazione della suddetta Legge Regionale e delle altre vigenti norme in materia di protezione degli animali.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la L.R. 28 luglio 2006, n. 10

Vista la L.R. n° 21/1994

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario;

Per i motivi in premessa

Di approvare l'allegato schema di convenzione con l'Associazione "Gli Amici del Canile" con sede in Via Fertilia, n° 33 Carbonia, iscritta al n° 2196, con decorrenza 26 ottobre 2011, nel registro generale del Volontariato, art. 5 L.R. n° 39 del 13.09.1993, settore ambiente, sezione tutela degli animali da affezione.


Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Calamida




Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Ferri




Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Frailis



Resp. AA.GG.



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 1101 del 14 DIC. 2011

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 15 DIC. 2011 al 29 DIC. 2011

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.



Servizio Affari Generali

A handwritten signature in dark ink, written over a horizontal line.

DESTINATARI:

Affari generali e legali

Convenzione tra la ASL n. 7 di Carbonia e l'Associazione amici del canile nell'ambito delle attività previste dalla legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina.

L'anno duemilaundici addì del mese di in Carbonia

T R A

L'Azienda Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, con sede in Carbonia via Dalmazia 83, codice fiscale e partita i.v.a n° 02261310920 in persona del Direttore Generale pro tempore Dott. Maurizio Calamida, nato a Cagliari il 10.08.1953, selettivamente domiciliato per la carica presso la sede della ASL 7, in seguito per brevità denominata Azienda;

E

L'Associazione "Amici del Canile Carbonia, codice fiscale n° 90029510923, iscritta al registro regionale del volontariato al n° 2196 a decorrere dal 26 ottobre 2011, con sede in Carbonia via Fertilia 33, legalmente rappresentata dal Presidente Simona Serra, in seguito per brevità denominata Associazione.

P r e m e s s o

- Che la ASL riconosce il valore e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione e di solidarietà e intende avvalersi della collaborazione volontaria, libera e gratuita dell'Associazione nell'attuazione del servizio di tutela degli animali da affezione in conformità alle finalità di cui alle leggi sul volontariato: Legge quadro n° 266/1991, Legge Regionale n° 39/1993 e successive modificazioni e integrazioni;
- Che l'Associazione ha chiesto di collaborare con la ASL, ferme restando le competenze di quest'ultima come da L.R. n° 21/1994 e successive modificazioni e integrazioni, attraverso le prestazioni volontarie dei propri aderenti, rivolte alle attività di cui alle richiamate Leggi Regionali e delle altre normative relative alla tutela e protezione degli animali, con riguardo agli animali da affezione;
- Che l'Associazione è regolarmente iscritta al n° 2196 del registro generale del volontariato di cui all'articolo 5 della L.R. n° 39 del 13.09.1993;
- che la legge regionale 18 maggio 1994, n. 21, in attuazione dei principi della legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", promuove nel territorio regionali un'adeguata protezione degli animali ed un loro migliore rapporto con l'uomo e con l'ambiente.
- Che la richiamata norma attribuisce le competenze ai Servizi Veterinari delle Aziende sanitarie Locali relative ai seguenti adempimenti:
 - a) provvedere alla tenuta dell'anagrafe canina, in collaborazione con l'istituto zooprofilattico sperimentale ed in armonia con i piani di risanamento contro le zoonosi di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 31 maggio 1988, n. 24/ 58 ed al decreto dell'Assessore dell'igiene e sanità 28 aprile 1989, n. 1669, curandone l'aggiornamento e trasmettendo ai Comuni, ogni sei mesi, una copia della stessa;
 - b) effettuare i controlli sanitari, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle apposite strutture sanitarie;

- c) collaborare con la Regione, i Comuni, gli enti e le associazioni aventi finalità protezionistiche, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;
- d) predisporre, con il consenso dei detentori, interventi atti al controllo delle nascite e interventi finalizzati alla profilassi delle malattie infettive, infestive e diffusive degli animali, servendosi delle strutture pubbliche e convenzionate;
- e) ricercare ed avvertire il proprietario del cane, avvisandolo dell'avvenuto ritrovamento, del luogo ove si trova e delle modalità di riscatto;
- f) disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico – sanitaria
- g) disporre dei fondi assegnati

Istituzione dell'anagrafe canina

1. Presso il servizio veterinario delle Unità sanitarie locali è istituita l'anagrafe del cane, alla quale devono essere iscritti tutti gli animali presenti nel territorio regionale.
2. I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo, residenti in Sardegna o ivi dimoranti per un periodo di tempo superiore ai 90 giorni, devono iscrivere gli animali entro il termine di 10 giorni dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso; allo stesso ufficio dovrà essere denunciato lo smarrimento o la morte dell'animale entro 7 giorni dall'evento.
3. All'atto dell'iscrizione deve essere compilata l'apposita scheda, secondo il modello predisposto dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale ed approvato dalla Giunta regionale; la scheda verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.
4. Nella scheda devono essere riportati: luogo e data di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del proprietario o del detentore ed il codice assegnato all'animale.
5. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà o detenzione.
6. Il proprietario o il detentore è tenuto a comunicare entro 30 giorni l'eventuale cambio di residenza.

Trasferimento, smarrimento o morte del cane

1. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, del cane devono segnalare al servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale di competenza i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale.
2. La segnalazione deve avvenire tempestivamente, anche tramite mezzo telefonico, e comunque essere confermata per iscritto entro 15 giorni dagli eventi di cui al primo comma.
3. In caso di mutamenti di residenza del proprietario o del detentore, ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione, come pure nel caso di animali acquistati in altre Regioni in cui, pur essendo istituita l'anagrafe canina, l'identificazione sia effettuata diversamente da quanto disposto dal precedente articolo 5, il cane deve essere reinscritto presso l'anagrafe dell'Unità sanitaria locale competente per territorio, con il codice ad esso già attribuito.

Controllo delle nascite

1. I servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, su richiesta dei proprietari, dei detentori o delle associazioni protezionistiche, predispongono interventi preventivi atti al controllo delle nascite della popolazione canina e felina servendosi delle proprie strutture o dei presidi veterinari privati convenzionati.
2. La limitazione delle nascite, decisa dai proprietari, è effettuata previa anestesia se la natura dell'intervento lo richiede, con mezzi chirurgici e chimici, con modalità ed effetti tali da preservare, per quanto possibile, la vitalità sessuale dell'animale. Gli interventi sono eseguiti esclusivamente dai medici veterinari.
3. Gli interventi riguardanti gli animali di proprietà sono effettuati a spese del richiedente sulla base di un tariffario concordato dalla Regione con l'ordine provinciale dei medici veterinari entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Protezione dei gatti in libertà

1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà. E' vietato a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro "habitat".
2. I gatti che vivono liberi devono essere sterilizzati dall'Unità sanitaria locale di competenza e reimmessi nel loro gruppo.
3. Enti o associazioni iscritte all'albo regionale possono, in accordo con le Unità sanitarie locali di competenza, avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.
4. I gatti liberi possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati o incurabili.
5. La decisione della soppressione spetta unicamente al veterinario dell'Unità sanitaria locale di competenza.

Promozione educativa

1. La Regione promuove, con la collaborazione dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, degli ordini professionali, dei medici veterinari e delle associazioni per la protezione degli animali, programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo - animale - ambiente.
2. La Regione autorizza altresì l'istituzione di corsi di formazione professionale per personale ausiliario da utilizzare presso strutture veterinarie pubbliche.

TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premessa-

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Oggetto della convenzione

L'Associazione collabora con la ASL – tramite i propri soci volontari, secondo le direttive del Servizio Veterinario Area "C" a titolo volontario e gratuito, con funzioni integrative, di supporto e non sostitutive alle prestazioni e competenze di quest'ultimo, per lo svolgimento dei compiti assegnati con la legge regionale 18 maggio 1994, n. 21.

Art.3 Modalità di esecuzione

L'Associazione offre la disponibilità dei propri soci volontari, nominativamente individuati nell'allegato che costituisce parte integrante del presente atto, che si impegnano a prestare gratuitamente l'opera di cui agli articoli precedenti, nel rispetto della presente convenzione, in ubbidienza alle direttive che verranno di volta in volta emanate dal Servizio dal Servizio Veterinario Area "C", in spirito di servizio, secondo le

necessità operative del momento e in pieno rispetto alle prestazioni svolte a titolo volontario e gratuito precludendo, quindi, l'obbligatorietà nell'espletamento dei servizi di urgenza.

Ai sensi dell'articolo 14 comma 3 della Legge regionale n° 39/1993, con la presente convenzione si garantisce il rispetto da parte dei volontari delle disposizioni di Legge e dei regolamenti interni relativi all'attività del Servizio Veterinario dell'Azienda, si garantisce, inoltre, la riconoscibilità dei volontari e dell'organizzazione di appartenenza, nonché il rispetto della libertà, della dignità personale, dei diritti, delle convinzioni e della riservatezza degli utenti con cui abbiano contatto in occasione o durante lo svolgimento dell'attività dedotta i convenzione.

Art. 4 Registro dei volontari

L'Associazione si impegna a tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato ai sensi della presente convenzione. Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente, le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza. L'associazione si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla ASL le variazioni dell'elenco dei propri volontari.

Art. 5 Assicurazioni

L'Associazione si impegna ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato ai sensi della presente convenzione, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa.

Tali assicurazioni devono essere stipulate in forma collettiva o in forma numerica, per cui, in forza di un unico vincolo contrattuale, venga determinata una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati determinati o determinabili, con riferimento al registro di cui all'articolo 4.

Art. 6 Interventi informativi ed educativi.

Per quanto concerne le attività promozionali, l'Associazione si impegna, nei limiti delle proprie possibilità, a collaborare con la ASL per lo svolgimento di iniziative pubbliche e comunque finalizzate ad informare e sensibilizzare l'opinione pubblica al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute.

Art. 7 Prestazioni a carico dell'Azienda

Il servizio Veterinario Area "C" della ASL 7 si impegna a:

- Identificare le funzioni di indirizzo e di coordinamento necessarie all'attuazione dell'attività oggetto della presente convenzione;
- Attuare interventi informativi ed educativi finalizzati alla protezione degli animali, alla prevenzione del randagismo ed al controllo delle nascite rivolti a tutta l'opinione pubblica;

L'Azienda mette a disposizione dell'Associazione, in raccordo con il Servizio Veterinario area "C" i locali per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, assumendo i relativi oneri relativi alle utenze, pulizia, e manutenzione.

L'Associazione ha la responsabilità di garantire l'accesso ai soli Soci Volontari regolarmente annotati nel Registro volontari, e si impegna a non utilizzare i locali per attività diverse da quelle contemplate nella presente convenzione.

Art. 8 durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di anni uno decorrenti dalla data di stipula e può essere rinnovata di anno in anno, fatta salva la facoltà di disdetta da ambo le parti con semplice comunicazione a mezzo raccomandata A.R. con preavviso di giorni 30.

L'associazione

ASL 7 Carbonia



AMICI DEL CANILE CARBONIA
Patto Solidale Sociale



PG/2011/25265
10/11/2011

Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale n.7
Via Dalmazia, 83
09013 CARBONIA (CI)

Oggetto: proposta convenzione per ausilio attività Servizio veterinario area C.

La scrivente Simona Serra in qualità di Presidente dell'Associazione "Amici del Canile Carbonia" operante in Carbonia, con sede in via Fertilia 33, iscritta nel registro regionale delle Associazioni di volontariato, al n. 2196 del 26.10.2011, con la presente propone a codesta rispettabile Azienda la sottoscrizione di una convenzione finalizzata a consentire il contributo volontario, della scrivente associazione, nelle attività del Servizio Veterinario area C di codesta Azienda.

Per tali finalità chiarisce che i propri soci sono disponibili, a titolo esemplificativo, a supportare detto servizio con prestazioni di prenotazione delle microchippature cani, servizio di sportello per problematiche generali degli animali da affezione, prenotazione per interventi di sterilizzazione, attività di primo intervento.

Si precisa che i soci assumono per dette attività i relativi oneri assicurativi a proprio carico, e che le attività vengono svolte senza alcun onere a carico di codesta ASL.

Distinti

Il Presidente
Simona Serra

**ASS. AMICI DEL CANILE
CARBONIA (CI)**
Cod. Fisc. 90029510923
Tel. 3284738033

